

Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo

di Lucia Delogu e Luciano Olivero¹

Avvertenza: il testo del presente lavoro riproduce quello già edito sulla rivista *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n° 2/2019, pp. 268-276 (Cedam-Wolters Kluwer).

Abstract: Di primo acchito la sentenza incuriosisce per la qualificazione che essa fa di un cucciolo di cane di razza gravemente malato quale *bene di consumo*. Tale qualificazione, in apparenza stridente con il comune sentire, è in realtà del tutto consona alla definizione data dal d. legis. 206/2005. Come tale, essa consente ai giudici di ricondurre la vicenda sotto la disciplina degli artt. 128 ss. cod. cons., affrancandola dai rigorosi termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1490 ss. cod. civ. La sentenza è dunque interessante per il modo in cui risolve i dubbi legati all'assetto delle fonti in tema di garanzia per vizi degli animali d'affezione; e, prima ancora, per le riflessioni dedicate alla natura giuridica degli animali, che confermano la tradizionale collocazione tra le *res* oggetto (e non soggetto) di diritti.

SOMMARIO. 1. Il caso: Cass., 25.9.2018, n. 22728. – 2. La condizione giuridica degli animali tra *res* e *animal welfarism*. – 3. La garanzia per i vizi dell'animale tra codici, leggi speciali e usi.

1. Il caso: Cass., 25.9.2018, n. 22728.

Nel commercio di animali da compagnia vicende simili a quella in esame non sono inconsuete per le corti italiane quando si tratti di animali di razza, comperati per un prezzo consono alla loro "nobiltà"². Nella specie un soggetto acquista un cane che presto manifesta i sintomi di una cardiopatia congenita, certificata da una TAC effettuata circa undici mesi dopo l'acquisto. L'acquirente conviene in giudizio il venditore, un negozio di animali di cui è titolare una s.a.s., e ne chiede la condanna alla parziale restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Il giudice di pace respinge la domanda e il Tribunale conferma la pronuncia.

Trascurando l'impatto che gli interventi di origine europea hanno avuto sul sistema della vendita, i giudici di merito valutano che nel caso in oggetto prevalga la norma contenuta nell'art. 1496 cod. civ., ove è prescritto doversi applicare alle vendite di animali, nell'ordine, le leggi speciali, gli usi locali e, in assenza di questi, «le norme che precedono»: ciò che conduce alle disposizioni sui termini e le condizioni dettate dall'art. 1495 cod. civ. per far valere la garanzia contro i vizi. Da qui il rilievo della tardività della denuncia del difetto al venditore.

L'acquirente ricorre in cassazione, che accoglie il ricorso, con rinvio.

¹ Il commento è frutto di riflessioni condivise e di un lavoro comune. Per quanto concerne la stesura, è di Lucia Delogu il paragrafo 1; sono di Luciano Olivero i paragrafi 2-3.

² Cfr., tra le tante, CASS., 17.5.2004, n. 9330, in materia di acquisto di un cucciolo di pastore tedesco e CASS., 28.6.1993, n. 7134, in materia di acquisto di un cucciolo di *Yorkshire*: entrambe le sentenze sono consultabili per esteso nelle banche dati *De Jure*.

Il tema di fondo della pronuncia è quello delle *relazioni sistemiche tra la disciplina della vendita contenuta nel codice civile e quella della vendita dei beni di consumo*³.

In questo quadro, la Corte coglie l'occasione per esprimersi sul tema della *natura giuridica degli animali in quanto esseri senzienti*, tema oggi vastamente presente nel sentire sociale e spesso evocato nel corso delle vicende giudiziarie, penali e civili, che li coinvolgono.

2. La condizione giuridica degli animali tra *res* e *animal welfarism*.

La seconda questione è in realtà la prima ad essere affrontata dai giudici. Un cane malato è un bene di consumo? Che non sia destinato al consumo umano è certo, almeno da noi⁴; ma cos'è per il diritto? Il nudo oggetto di una proprietà altrui o un essere senziente irriducibile a una cosa inanimata? A tale domanda – che i sistemi occidentali hanno preso a porsi sempre più spesso al crescere della sensibilità per gli animali, ma anche della surrogabilità delle loro proteine, forza motrice, pellicce e altre materie prime⁵ – la Cassazione dà una risposta in apparenza un po' fredda e di certo molto tradizionale. «Nel campo dell'esperienza giuridica – essa scrive – vanno considerati come “cose” anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali»⁶. Ogni animale?

Un cane ovviamente non è una zanzara; così come “l'aratro non è il bue che lo tira”⁷. Se tutti e quattro sono “cose” è evidente che lo sono in modo diverso; così diverso che attivano discipline

³ Sulla gerarchia tra le norme applicabili prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla vendita dei beni di consumo v., ad esempio: CASS., 21.2.1969, n. 595, in *Foro. it.*, 1969, I, 1471 e CASS., 30.6.1982, n. 3929, in *Arch. civ.*, 1982, 972 oltre a CASS., 6.3.1971, n. 604 richiamata in sentenza. È chiaro che nel rinviare, sia pure in ultima istanza, agli artt. 1490 ss. cod. civ., la norma *ad hoc* sui vizi degli animali rimanda anche agli stretti termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cod. civ. Com'è noto, si sottrae a tali brevi termini la consegna di *aliud pro alio*, che in materia di animali può configurarsi in ragione di un difetto o una diversità tra l'animale venduto e quello consegnato così gravi da incidere sulla sua funzione naturale e da configurare l'appartenenza a un genere nettamente diverso da quello che aveva indotto il compratore all'acquisto. Ad esempio, sulla vendita di un toro rivelatosi infertile cfr. CASS., 19.12.2013, n. 28419, in *Foro it.*, 2014, 2, I, 488 con nota di PALMIERI; e cfr. altresì CASS., 18.5.2011, n. 10916, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 763 e per esteso in banche dati *De Jure*, che ha ricondotto *all'aliud pro alio* la vendita di due vacche affette da brucellosi, considerate inidonee a qualunque impiego perché, per la loro malattia, avrebbero dovuto essere abbattute. A tale riguardo è da rilevare che laddove l'animale sia colpito da una patologia per cui la legge impone il divieto assoluto di vendita, la giurisprudenza esclude sia la sussistenza di vizi o la mancanza di qualità sia la fattispecie di *aliud pro alio*, per riscontrare l'illiceità dell'oggetto e pertanto la nullità del contratto. Sulla vendita tra operatori professionali di suini olandesi che risultavano affetti da MVS, patologia per cui la legge impone il divieto assoluto di vendita, cfr. CASS., 29.4.2016, n. 8488, consultabile su www.italjure.giustizia.it.

⁴ È fin troppo noto, peraltro, che la nozione di “consumo”, ai fini della disciplina consumeristica, non si esaurisce affatto nell'idea della destinazione del bene al consumo inteso quale “alimentazione”.

⁵ Sui problemi etico-giuridici posti dalla sofferenza e dallo sfruttamento degli animali, all'interno di una discussione che rimette in gioco la tavola dei valori ereditata dalla tradizione, rinvio ai tanti contributi raccolti nel volume *La questione animale*, a cura di CASTIGNONE e LOMBARDI VALLAURI, nel *Trattato di biodiritto*, diretto da RODOTÀ e ZATTI, Giuffrè, 2012.

⁶ Tra i classici v. già, per tutti, PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Giuffrè, 1962, che contiene, tra l'altro, le voci «Beni» e «Cosa» pubblicate sull'*Enciclopedia del diritto*.

⁷ Dell'efficace immagine del bue e dell'aratro sono debitore a MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 109 ss. (spec. 131), a cui rinvio per uno sguardo generale sul dibattito in ordine alla possibilità di concepire gli animali come soggetti di imputazione di fattispecie anziché come oggetti di disciplina.

di settore del tutto ineguali, com'è ovvio che sia. Si pensi soltanto a quanto differisce lo statuto giuridico di un animale selvatico⁸ rispetto a quello di un tacchino d'allevamento⁹, o a quello di un topo da laboratorio¹⁰ o di un animale da compagnia¹¹.

Classificare gli animali tra le cose e distinguere animale da animale è certo un modo per suggerire giudizi di valore. Tuttavia non va scordato che le classificazioni legali servono per scopi pratici, per raggiungere i quali la realtà può essere *giuridicamente* deformata mediante autentiche finzioni¹². Com'era quella¹³, per fare un esempio emblematico, che nel codice Pisanelli qualificava «immobili» anche i beni a servizio del fondo, come gli «animali addetti alla coltura»; e così pure i beni non usati per lavorare la terra, ma a questa “legati”, quali i «pesci delle peschiere» o i «piccioni delle colombaie» (art. 413 cod. civ. 1865). Al cui proposito – rilevava con arguzia Borsari¹⁴ – «si direbbe che la loro perpetua mobilità», e cioè l'andare e il tornare incessantemente dai campi alla piccionaia, «è la causa della loro immobilità, mentre serrati che fossero in un piccolo quadrato, senza poterne uscire, avrebbero qualità di mobili».

⁸ Per un quadro d'insieme della disciplina a tutela degli animali selvatici: FANTILLI e COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, in *La questione animale*, cit., 351 ss.

⁹ Sullo statuto giuridico degli animali d'allevamento v. MORICONI, *Allevamenti*, in *La questione animale*, cit., 431 ss.; BENNATI e CAMPANARO, *Trasporti*, ivi, 457 ss.; ERCOLI, *La macellazione*, ivi, 467 ss.

¹⁰ In tema, per maggiori riferimenti sul quadro normativo, v. KUAN, *La normativa sulla sperimentazione animale*, in *La questione animale*, cit., 493 ss.; BARNI, TURILLAZZI e CATENI, *La sperimentazione negli animali: dal controllo burocratico alla responsabilizzazione bioetica*, in *Riv. it. med. leg.*, 1998, 389 ss.

¹¹ Il *proprium* dell'animale d'affezione è far compagnia all'uomo. Di qui il senso di vuoto che può lasciare la sua scomparsa. Nella proposta di legge A.C. n. 93 del 2018 per un *Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo* (firmataria Brambilla) avanzata (anche in questa legislatura) alla Camera, si rinviene la seguente definizione: «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo». In tema cfr. ad esempio TRIB. VARESE, 7.12.2011, annotato da CENDON e ROSSI, *Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e animale d'affezione* in questa *Rivista*, 2012, I, 380: il provvedimento ha riconosciuto «un vero e proprio diritto soggettivo all'animale di compagnia» e ha modulato di conseguenza i contenuti della misura di protezione. In argomento v. altresì LUCENTI, *Era solo un gatto...: l'arduo iter giurisprudenziale dell'animale d'affezione (e degli umani)*, in *www.personaedanno.it*. Più spesso gli animali d'affezione vengono alla ribalta giurisprudenziale come vittime di un illecito altrui, che fa scattare richieste di risarcimento dei danni patrimoniali (spesso modesti, se si tratta di cani e gatti non “di razza”) e non-patrimoniali. Poiché il tema esula dalla decisione in commento, bastino due rimandi esemplificativi a CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, nota a CASS., 27.6.2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 2272 ss., in materia di uccisione di un cavallo di razza trasportato su un *trailer* coinvolto in un incidente stradale; e CATERBI, *Il danno da perdita dell'animale di affezione*, nota a TRIB. MILANO, 20.7.2010, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 641 ss., a proposito di una cagnetta morta dopo un intervento chirurgico. Da ultimo, a favore della risarcibilità delle spese veterinarie sostenute per curare un cane ferito da un'auto, ma contro il risarcimento del danno esistenziale per le “sofferenze” del padrone: CASS., 23.10.2018, n. 26770, in *www.dirittoegiustizia.it*.

¹² Finzione è anche quella di considerare «i parti degli animali», al pari dei prodotti agricoli, della legna e dei prodotti delle miniere come inesistenti e formanti un tutt'uno con la cosa-madre finché non avviene la «separazione» (art. 820 cod. civ.). E se nel frattempo la madre è oggetto di un provvedimento protettivo di sequestro? La misura si estende o no al cucciolo? Il caso si è posto con riguardo ad un piccolo di delfino: CASS., 3.5.2017, n. 20934, in *www.dirittoanimali.eu*, preceduta dall'equilibrato commento di GASPARRE, *L'animale partorito è “frutto”? E se la madre è sotto sequestro?*

¹³ La ricorda già MARTINI, *op. cit.*, 111.

¹⁴ BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, vol. II, Utet, 1872, 53.

In alcuni ordinamenti, tuttavia, le tradizionali classificazioni dei beni sono state di recente usate per finalità quasi pedagogiche prima che operative; e cioè per piantare il seme di un principio, ma senza operare, almeno per ora, quegli stravolgimenti che ne sarebbero la diretta conseguenza. Mi riferisco ai codici tedesco e svizzero, che in modo concorde sono giunti ad affermare che «gli animali non sono cose» (v. il par. 90a *BGB* e l'art. 641a cod. civ. elvetico). Affermazione immediatamente – e forse inevitabilmente – smorzata con l'ammettere però che le prescrizioni applicabili alle cose valgono pure per gli animali se non sono derogate da regole *ad hoc*¹⁵.

Alla dottrina, inoltre, non è sfuggito che «gli ordinamenti tedesco e svizzero si sono limitati a separare gli animali dalle cose, senza assimilarli, nemmeno parzialmente, alle persone»¹⁶. Tale constatazione, se registra uno strappo rispetto al dualismo *res vs personae* ereditato dalla tradizione¹⁷, ci riporta al punto di partenza, ossia alla difficoltà di parificare, in termini di tecnica e di disciplina applicabile, gli animali alle persone e di scollarli del tutto dal mondo dei beni. Sicché le riflessioni sui “diritti” degli animali, schiacciate tra queste due sponde, appaiono perpetuamente prigioniere di una tensione che non ha ancora trovato una terza via per esprimersi. Di tale tensione (che attraversa tutti i formanti del sistema) il lessico usato è una delle spie più sensibili e visibili.

Non è infatti difficile accorgersi della crescente proiezione – tanto più marcata nei più recenti d.d.l. “animalisti” – di schemi lessicali mutuati dal libro I del codice civile con particolare riguardo ai rapporti tra genitori e figli. Il richiamo all'«adozione consapevole» degli animali abbandonati¹⁸; il confluire di *proprietari* e *detentori* sotto l'etichetta di «responsabili dell'animale» (quasi a evocare la «responsabilità genitoriale» in cui si è rimodulata la potestà di un tempo)¹⁹; la previsione di un «tutore» dell'animale che lo accoglie nel suo «stato di famiglia» obbligandosi al rispetto dei suoi «bisogni naturali»²⁰ sono solo alcuni esempi di questa torsione lessicale e familista. Lo stesso dicasi, sul piano giurisprudenziale, per quelle liti tra coniugi in ordine alla custodia dell'animale domestico, creativamente risolte da qualche giudice mimando – di nuovo – gli schemi dell'affido dei figli, con l'animale lasciato al co-padrone meglio in grado di prendersi cura di lui (magari perché rimasto a vivere nella casa col giardino) e il diritto dell'altro di poter vedere e tenere con sé l'animale di tanto in tanto²¹. Perfino l'art. 544-*bis* cod. pen.,

¹⁵ Per un inquadramento generale della disciplina tedesca e svizzera in materia di animali: CATERINA, *Le persone fisiche*, Giappichelli, 2016, 16.

¹⁶ Cfr. ancora CATERINA, *op. loc. cit.*

¹⁷ È quasi superfluo ricordare che per il diritto romano antico solo l'uomo era soggetto di diritto (e nemmeno tutti gli uomini, ma solo quelli liberi e cittadini). Come ripetevano le fonti antiche – ricordate ad esempio BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Giappichelli, 1957, 36 – *hominum causa omne ius constitutum est*. Su questo «difetto d'origine» MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale*, cit., 110. Per più ampie riflessioni sul tema: GASPARIN, *La dicotomia “persona – cosa” e gli animali*, in *La questione animale*, cit., 295 ss. nonché Francesca RESCIGNO, *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Giappichelli, 2005; CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali: prospettive bioetiche e giuridiche*, Il Mulino, 1988; POCAR, *Gli animali non umani: per una sociologia dei diritti*, Laterza, 1998.

¹⁸ Si veda l'art. 7, comma 3°, lett. b) della già citata proposta di legge A.C. n. 93/2018, nonché l'art. 12 rubricato «Adozioni e affidi».

¹⁹ Cfr. ancora la proposta A.C. 93, all'art. 2, lett. b).

²⁰ Così prevedeva il d.d.l. S. 1482 d'iniziativa della senatrice Fucksia, presentato nel 2015 (XVII legislatura). In base all'art. 4 «Il tutore che accoglie nel suo stato di famiglia un animale da compagnia, o comunque abbia temporaneamente accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere. [...]».

²¹ Cfr. ad es. TRIB. PESCARA, 9.5.2002, in *banche dati Foro it.* (m.) e in *P.Q.M.*, 2002, 51, con nota di SABATINI. Da ultimo cfr. TRIB. SCIACCA, decr. 19.2.2019, edito *on line* su *news.ilcaso.it*: il giudice, rilevata

invariabilmente al centro di tutti i discorsi sulla soggettività dell'animale, non va esente da questa tendenza ad antropomorfizzare il discorso giuridico; ed anzi la enfatizza costruendo una fattispecie che in quel «Chiunque ... cagiona la morte di un animale è punito ... » riecheggia volutamente il più umano e disumano dei reati («Chiunque cagiona la morte di un uomo...»)²².

Ora, se è vero che questa “umanizzazione” lessicale rispecchia quanto già avviene sul piano sociale per gli animali di casa, a cui riserviamo un nome proprio e talvolta i riti della morte, e il cui consumo ci parrebbe cannibalismo²³; se è vero che esiste un movimento impetuoso di valorizzazione dei “diritti” di tutti gli animali, non solo domestici, che ha già prodotto un poderoso insieme di discipline anche sovranazionali²⁴; se è vero che tale espressione – “diritti” – per quanto atecnica segnala che i poteri dei padroni vanno esercitati nell'interesse di chi a quel potere è soggetto secondo gli schemi tipici della «potestà»²⁵; se è lecito infine presagire, in questo tardivo riconoscimento di diritti agli animali, anche un anticipo di diritti che forse un giorno avranno gli enti dotati di intelligenza artificiale²⁶; se tutto ciò è vero o almeno plausibile *de iure*

la mancanza di accordo e «sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» ha assegnato il gatto di famiglia al marito in quanto idoneo ad «assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale» ed il cane «ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%». Si noti che principi imitativi dell'affido dei minori sono stati variamente declinati anche in numerosi d.d.l. presentati nelle ultime legislature, fin qui senza successo.

²² Sul problema dell'identificazione del bene protetto nelle norme penalistiche a tutela degli animali v. diffusamente FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 710 ss.

²³ L'attribuzione di un nome, l'eventuale sepoltura, la non edibilità, la cura e la frequentazione col padrone sono i tratti salienti che qualificano un animale come “d'affezione”: così DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, in *La questione animale*, cit., 583. Sul nome quale fattore di «individualizzazione» che fa sì che l'animale domestico non possa essere trattato come un bene fungibile: MARTINI, *op. cit.*, 149. Sulla zoonimia della vecchia cultura rurale, ormai cancellata dai grandi allevamenti odierni: PALLANTE, *Il veterinario e l'allevatore: è possibile fare della bioetica in zootecnia?*, in *La questione animale*, cit., 234. Il nome (dal cane Argo all'ultimo dei nostri animali domestici) è dunque una forma di umanizzazione, ma non è l'unica; e la storia è ricchissima di esempi. Uno assai suggestivo è dato dai processi agli animali registrati da PASTOUREAU in *Medioevo simbolico*, Laterza, 2007, 25 ss., come quello alla scrofa di Falaise, rea di omicidio, processata e giustiziata su un patibolo «vestita in abiti da uomo» e «agghindata con una specie di maschera a figura umana», alla presenza degli abitanti del borgo e di una moltitudine di maiali. L'assai più recente notizia di un processo intentato in provincia di Vicenza contro un orso (Gené) reo di aver devastato allevamenti di bestiame è l'eco lontana e scherzosa di quelle cronache medievali (www.correieredelveneto.corriere.it).

²⁴ Per una rassegna sufficientemente completa e aggiornata delle discipline a protezione degli animali: MARTINI, *op. cit.*, 110 ss. In particolare, per quanto concerne l'ambito dell'Unione europea v. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. un. eur.*, 2013, 49 ss.

²⁵ La quale, cancellata lessicalmente sul piano dei rapporti genitori-fili, sembra poter trovare sul piano dei rapporti padroni-animali un nuovo terreno elettivo in cui operare.

²⁶ Si legge nel dizionario filosofico di Voltaire, alla voce «Bêtes»: «Che meschinità, che banalità aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenza e di sentimento, che compiono sempre i loro atti nello stesso modo, senza imparare o perfezionare niente, ecc.! Come! Quell'uccello che fa il nido a semicerchio quando lo attacca a un muro, lo costruisce a quarto di cerchio se è in un angolo, e a intero cerchio se sopra un albero, quell'uccello fa tutto nello stesso modo? Quel cane da caccia che hai educato alla disciplina per tre mesi, passato questo tempo non ne sa forse di più di quel che sapeva prima delle tue lezioni?». In queste righe a difesa della capacità di apprendimento degli animali riecheggia una singolare affinità con le più moderne definizioni di intelligenza artificiale dei *robot*, intesa quale «capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti» a partire da un *input* umano iniziale (come si legge nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 16.2.2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*, voce «Responsabilità», lett. Z). Per un suggestivo inquadramento dei temi dell'intelligenza artificiale e della giuri-tecnica rimando a PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione*, Giappichelli, 2014, 26 ss. e *passim*.

“*fantasticando*” resta però da chiedersi: *a che pro* la Cassazione, *ai fini di questa decisione*, discetta di beni e di cose, di esseri senzienti e animali da compagnia? La ragione non potrebbe essere più antropocentrica di così.

3. La garanzia per vizi dell’animale tra codici, leggi speciali e usi.

Occorre in effetti rimarcare – benché sia palese – che al cuore della contesa non c’erano affatto i bisogni etologici del cane, la sua *quasi* umanità, i suoi “diritti”. La lite era nata per i suoi problemi cardiaci. I quali, inquadrati come vizi, avevano attivato la garanzia del compratore. Vizi di una *cosa*, dunque. E tutto stava a decidere *quale* garanzia: se quella civilistica (che sarebbe riuscita favorevole alla società venditrice) o quella consumeristica, la sola in grado di rimettere in termini l’acquirente. Rispetto ai fatidici 8 giorni dell’art. 1495 cod. civ., in effetti, costui si era mosso in lieve ma decisivo ritardo, con una raccomandata spedita il 9° giorno e giunta al venditore due settimane dopo la TAC all’animale. Ovviamente è solo un’illusione: ma è difficile non avvertire tra le righe della sentenza anche la ricerca di una giustizia del caso concreto.

Letta in questa luce, tutta la lunga premessa sulla natura giuridica degli animali costeggia pericolosamente i bordi dell’ultra-petizione. In effetti, quale oggetto della garanzia *ex artt.* 1490 ss. cod. civ. o quale presupposto dei rimedi *ex artt.* 128 ss. cod. cons. era pur sempre su una *res* viziata che le domande di parte vertevano. E allora perché interrogarsi sulla persistente “reificazione”²⁷ del mondo animale? È probabile che i giudici abbiano semplicemente colto l’occasione per una digressione sul tema. Tuttavia chiediamoci quale corollario avrebbe dovuto dedurre la Corte se fosse davvero giunta ad ammettere ciò che invece ha escluso – e cioè se avesse visto nel cucciolo di cane un non-bene, una non-cosa irriducibile a merce di scambio: avrebbe dovuto concludere per la natura non contrattuale del negozio? O per la sua atipicità rispetto al paradigma della vendita? O più radicalmente per una vendita priva di un oggetto possibile²⁸, così da doverne dichiarare la nullità e disporre le restituzioni: del prezzo al compratore e del cane al venditore, con buona pace dei legami affettivi intanto strettisi tra l’animale e l’attore?²⁹

In verità questi scenari risultano appena suggeriti in sentenza (là dove questa dice che «gli animali, *perciò*, possono costituire oggetto di compravendita»), ma nulla di più; e se ne intende

²⁷ Per riprendere l’espressione usata da PANIZZA, *The Reification of Non-Human Animals*, per il titolo del lavoro discusso il 7.2.2019 nell’ambito dei Seminari di bioetica e filosofia morale organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.

²⁸ In effetti si potrebbe anche dire che se la vendita è il contratto che “ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa” mancando la cosa manca la vendita; e se manca la vendita a che *pro* disquisire di vizi della cosa venduta? Ma si tratta appunto di una pura illazione senza ricadute pratiche, in quanto la Supr. Corte conclude che il cucciolo è *una res*.

²⁹ Non per nulla l’attore aveva chiesto la riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto, e neppure la riparazione (va da sé) o la sostituzione del bene. In effetti, data la particolare natura del bene e del rapporto tra l’acquirente e il cane sarebbe stata difficilmente predicabile, qui, la graduazione dei rimedi *ex art.* 130 cod. cons. con la conseguente necessità, per l’attore, di chiedere anzitutto i rimedi primari (riparazione o sostituzione del bene) e solo successivamente quelli secondari (come la risoluzione del contratto o la congrua riduzione di prezzo), a pena di «inammissibilità della domanda, ove eccepita dal convenuto»: così, ad esempio, TRIB. SAVONA, 15.9.2018, in *www.quotidianogiuridico.it* (fattispecie in tema di acquisto di una cucina). In materia, invece, di vendita di un cane, sul carattere di «vizio redibitorio» attribuito a noduli tumorali capaci di incidere «sull’idoneità dell’animale a conservarsi in uno stato di salute e vitalità tale da garantire nel tempo la percezione da parte dell’acquirente dell’utilità connessa all’animale medesimo» v. TRIB. CAMPOBASSO, 4.11.2004, in *Corr. merito*, 2005, 165, con nota di ROLFI, *Note in tema di garanzia per i vizi nella vendita di animali*. In precedenza v., ad esempio, TRIB. PERUGIA, 26.1.1996, in *Rass. giur. umbra*, 1996, 358.

facilmente la ragione nella prospettiva della Corte. Per essa premettere la natura di *beni giuridici* degli animali serviva soltanto a chiedersi se fossero *beni di consumo*. Posta la premessa – gli animali sono beni – era però inevitabile rispondere al quesito in modo affermativo in presenza di un venditore professionale e di un acquirente non professionista e non intenzionato, ad esempio, ad adibire il cane alla custodia del proprio magazzino³⁰. E ciò perché ai fini della garanzia *ex art.* 128 ss. cod. cons. un bene di consumo altro non è che un bene *mobile* acquistato da un consumatore per il tramite di un venditore professionale («*qualsiasi bene mobile*, anche da assemblare»: art. 128, comma 2°, cod. cons.)³¹. E gli animali – oggi tutti gli animali, perfino i piccioni del vecchio codice Pisanelli – sono beni *mobili*.

Vista l'ampiezza della nozione di bene di consumo, un ostacolo all'applicazione della relativa disciplina poteva semmai discendere dall'art. 1496 cod. civ., che proprio in materia di animali imprime un avvimento all'ordine delle fonti, quasi una rotazione dal generale al particolare per ritornare al generale, in quanto esso rinvia – com'è noto – alle «leggi speciali» e in mancanza di leggi speciali agli «usi locali»; e in mancanza anche di usi alle «norme che precedono». E cioè di nuovo – per quanto qui interessa – ai brevi termini di decadenza e prescrizione della vendita civilistica. Come intendere l'art. 1496 cod. civ. dinanzi alla garanzia della vendita consumeristica, già innestata negli artt. 1519-*bis* ss. cod. civ.³² e poi trapiantata nel codice del consumo cresciuto all'ombra e, anzi, al fianco del «civile»?³³ Il centro del sistema è il codice civile e se gli usi tacciono non resta che tornare agli artt. 1490 ss. e registrare la decadenza dalla garanzia: così avevano deciso i giudici di merito nella lite in esame.

Esisteva però un'altra prospettiva, ed è quella accolta dalla Cassazione in commento e, prima, da quella dottrina che di fronte ad un sistema frantumato e ricomposto intorno a nuovi fattori aggreganti registra «l'inevitabile transizione dal *mono-sistema* ottocentesco al *poli-sistema*»³⁴ d'oggi; da un sistema reso compatto dalla centralità del codice civile a una pluralità di sistemi capaci di esprimere, ciascuno, norme particolari e principi generali. Microsistemi che ambiscono

³⁰ Sono debitore dell'esempio del cane da guardia e del magazzino a un istruttivo scambio di vedute con Raffaele Caterina circa gli usi promiscui dei beni di consumo. Altri esempi che risucchierebbero l'animale nel circuito dell'attività professionale eventualmente svolta dall'acquirente potrebbero essere: il cane acquistato per iniziare un allevamento, per sorvegliare il gregge, per la ricerca dei tartufi destinati al mercato della ristorazione, per il salvataggio dei clienti di uno stabilimento balneare e simili. Va da sé che al di fuori dei cani la fantasia arranca (anche se un aiuto potrebbe arrivare dalla progressiva espansione dell'area degli animali d'affezione al di fuori delle tradizionali specie domestiche: si pensi, solo per fare un esempio, ai rapaci premurosamente allevati da chi, per mestiere, si dedichi a spettacoli di falconeria).

³¹ Cfr. M.P. MANTOVANI, *La vendita dei beni di consumo*, ESI, 2009, 78, ove esattamente si rileva come la definizione di bene di consumo delineata dall'art. 128 cod. cons. «non sembra [...] sul piano contenutistico avere un'effettiva portata limitativa rispetto alla nozione codicistica di “bene mobile”». Sulla nozione di «bene di consumo», su cui si catalizza – più che sul soggetto consumatore – la disciplina della garanzia legale di conformità: MONGILLO, nel *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di CAPOBIANCO e PERLINGIERI, ESI, 2009, *sub art.* 128 cod. cons., 681 s.

³² Sui quali v., per tutti, GAROFALO, MANNINO, MOSCATI e VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo. Artt. 1519-bis – 1519-nonies e art. 2 d. lgs 2 febbraio 2002 n. 24*, a cura di GAROFALO, Cedam, 2003, 2 ss.

³³ Sui problemi di coordinamento, quanto alla vendita di animali, tra la sopravvenuta disciplina a tutela del consumatore ed il previgente art. 1496 cod. civ.: problema di coordinamento tra fonti regolatrici dei difetti di conformità «che il legislatore non ha ritenuto di dover risolvere»: CIATTI, *L'ambito di applicazione*, in BIN e LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, nel *Trattato Galgano*, Cedam, 2003, 124.

³⁴ IRTI, *La cultura del diritto civile*, Utet, 1990, 85.

alla completezza e solo se non la trovano al proprio interno si volgono al codice civile che assume sempre più «*carattere residuale*»³⁵.

Rispetto a questa residualità – che il codice di consumo apertamente dichiara e il codice civile suo malgrado accetta – basti leggere il combinato disposto dell’art. 135, comma 2°, cod. cons. e dell’attuale art. 1469-*bis* cod. civ. – una lettura evolutiva che intendesse il rinvio (dell’art. 1496 cit.) alle «leggi speciali» proprio come un rinvio, oggi, agli artt. 128 ss. cod. cons. potrebbe salvare le apparenze³⁶, ma non la sostanza dei rapporti di gerarchia tra i due codici. E la sostanza ci dice che quando si tratta di disciplinare la vendita di un bene di consumo l’unico criterio di gerarchia o, per meglio dire, di ordine di precedenza tra le fonti è il *favor consumatoris*: «nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita» – si legge in sentenza – esiste dunque «una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo», e dunque gli artt. 128 ss. per quanto qui interessa, «potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo».

Occorre ancora chiedersi, prima di concludere, ciò che per la sentenza del caso concreto era superfluo; ma che non è inutile esplorare in assoluto. E cioè che fine facciano gli usi³⁷ richiamati dall’art. 1496 cod. civ. quando nel luogo in cui il contratto si è concluso si registrino norme consuetudinarie anche in tema di vendita di animali da compagnia da parte di operatori commerciali per soddisfare esigenze della vita quotidiana di acquirenti che vestono i panni del consumatore. La risposta è la necessaria conseguenza del favore con cui la legge guarda a costoro: stretti tra i due codici, simili usi potrebbero salvarsi a patto di prevedere termini più generosi: più generosi degli stessi termini concessi dall’art. 132 cod. cons. Solo così, infatti, potrebbero beneficiare del “salvacondotto” dell’art. 1469-*bis* cod. civ. quali «disposizioni più favorevoli per il consumatore». Di contro, gli usi risultano condannati tutte le volte in cui prevedano termini

³⁵ IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., 87 e *passim*. Sui complessi rapporti tra disciplina generale del contratto e discipline di settore: ROPPO, *Il contratto*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2001, 85 ss. Con particolare riguardo al coordinamento tra codice civile e di consumo: MANTOVANI, *La vendita dei beni di consumo*, cit., 72 ss. Sulla dimensione «civica» del codice del consumo, che da un coacervo di norme sparse a tutela di interessi puramente mercantili si è elevato a contenitore di diritti a tutela dei cittadini e della persona: CAPOBIANCO, nel *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di CAPOBIANCO e PERLINGIERI, ESI, 2009, *sub* art. 1 cod. cons., 7 s. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁶ Ammesso e non concesso, per quanto si è detto, che il cod. cons. possa oggi ridursi ad una mera legge speciale, o ad un corpo di norme speciali (nel senso proprio di norme che «specificano» principi già per intero enucleati nel cod. civ.: così IRTI, *op. cit.*, 81). Peraltro, si deve rilevare che il citato art. 135, comma 2°, cod. cons., nel rinviare al codice civile «[p]er quanto non previsto dal presente titolo» potrebbe a sua volta intendersi – poiché il suddetto titolo III cod. cons. parla di «qualsiasi bene mobile» ma non espressamente di animali – come un rinvio al 1496 cod. civ., che però “rimbalzerebbe” di nuovo sul cod. cons. in un gioco di specchi senza fine.

³⁷ La domanda assume rilievo anche alla luce dell’ampiezza del rinvio agli usi, almeno in potenza, visto che «la disciplina consuetudinaria, oltre ad indicare le anomalie rilevanti, può ampliare i presupposti di operatività della garanzia, estendendola a vizi facilmente riconoscibili o sprovvisti delle caratteristiche di cui all’art. 1490 c.c. o, viceversa, limitarla ai difetti più gravi. Con riguardo alla tutela offerta al compratore, può modificare i rimedi esperibili dal medesimo (escludendone alcuni o aggiungendone altri non previsti dalla disciplina codicistica) o le “condizioni dell’azione”, volte a fare valere il difetto, ad esempio regolando diversamente la forma e i termini della denuncia»: così AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore*, nel *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, 2012, *sub* art. 1496 cod. civ., 186 s. e ivi ampi riferimenti giurisprudenziali

inferiori a quelli del cod. cons.; ciò che si riscontra da un esame a campione delle raccolte pubblicate *on line* dalle Camere di commercio, al cui interno gli usi – quando concernono cani o gatti e altri animali domestici affetti da malattie apprezzabili quali cause di risoluzione: rogna, toxoplasmosi, tosse infettiva da canile o leucemia felina, per fare alcuni esempi – anziché dilatare le garanzie le comprimono, anche al di sotto degli ordinari termini dell'art. 1495 cod. civ.³⁸, con una severità che li mette fuori gioco.

CASS. CIV., II sez., sent. 25.9.2018, n. 22728 – MATERA *Presidente* – LOMBARDO Consigliere relatore – DEL CORE *P.M.* (concl. conf.) – G.C. (avv.ti Elmi e Guarino) – Animali Amici di M.T. & C. s.a.s. (avv.ti Romano e Giordani) – Cassa con rinvio Trib. Ravenna 14.10.2013.

COSE – BENI IN SENSO GIURIDICO – BENI DI CONSUMO – ANIMALI – GARANZIA PER VIZI – CODICE DEL CONSUMO (cod. civ. artt. 1490 ss.; cod. cons. artt. 128 ss.)

Massime

(a) "La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto";

(b) "Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto".

dal testo:

Il fatto. 1. - G.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna la società "Animali Amici" di M.T. & C. s.a.s..

Premettendo di aver acquistato il 6/2/2007 dalla società convenuta un cane di razza "Pinscher" che successivamente era risultato affetto da grave cardiopatia congenita, chiese la condanna della medesima alla parziale restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.

³⁸ Cfr. ad esempio gli usi accertati dalla Camera di commercio di Torino. Con riferimento alla vendita di animali d'affezione, le ultime tre raccolte provinciali (la più recente è stata pubblicata nel 2009) hanno attestato l'esistenza di consuetudini, persistenti e immutate almeno dalla seconda metà degli anni ottanta, che prevedono una durata della garanzia per i vizi che, a seconda della malattia, varia da tre a trenta giorni: un distacco notevole dai termini ordinari previsti dall'art. 1495 cod. civ. Cfr. gli usi nn. 8 e 9 del cap. V-Animali d'affezione, della citata raccolta torinese, consultabile all'indirizzo www.to.camcom.it. Art. 8: «Vizi causa di risoluzione del contratto. 1. Malattia acuta febbrile in atto, 2. Cimurro, 3. Gastroenteriti infettive, 4. Peritonite infettiva del gatto, 5. Epatite, infettiva, 6. Tosse infettiva da canile, 7. Rinotracheite, 8. Rogna, 9. Micosi e tricotofiosi, 10. Tetano, 11. Piroplasmosi, 12. Toxoplasmosi, 13. Leucemia felina, 14. Malformazioni palesi, 15. Rachitismo, 16. Osteomielite, 17. Epilessia, 18. Displasia dell'anca (per cani acquistati ad 1 anno di età), 19. Filariosi cardiaca, 20. Lheismaniosi, 21. Qualunque altra malattia o anomalia che possa rendere l'animale inidoneo all'uso al quale era destinato». Art. 9: «Durata della garanzia e decorrenza. Salvo i casi di malattie dell'animale che comportano nullità del contratto, la durata della garanzia è la seguente: vizi di cui al n. 1 dell'uso precedente: 3 giorni; vizi di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'uso precedente: 8 giorni; vizi di cui ai nn. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dell'uso precedente: 30 giorni. La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane, ovvero da quello della scoperta del vizio, se non conosciuto né riconoscibile al momento della consegna».

Il Giudice di pace rigettò la domanda attorea, con sentenza che fu confermata in appello dal Tribunale di Ravenna.

Secondo il Tribunale, l'attore aveva acquisito certezza della sussistenza della grave patologia dell'animale il 2/1/2008 (giorno in cui era stato eseguito sullo stesso un esame TAC), cosicché la denuncia del vizio effettuata con lettera raccomandata spedita l'11/1/2008 e pervenuta al destinatario il 16/1/2008 risultava tardiva, essendo stata posta in essere oltre il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 cod. civ., e non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina del codice del consumo.

2. - Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione G.C. sulla base di due motivi.

La società Animali Amici di M.T. & C. s.a.s. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I motivi. 1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione dell'art. 1496 cod. civ. - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 128 e 135, (c.d. codice del consumo), per avere il Tribunale ritenuto che il detto art. 1496 cod. civ., nel disciplinare la "Vendita di animali", derogasse alla disciplina dettata dal codice del consumo e ne escludesse l'applicabilità; e per avere, conseguentemente, ritenuto che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta fosse quello - previsto dall'art. 1495 c.c. - di otto giorni dalla scoperta del vizio, piuttosto che quello di due mesi previsto dall'art. 132 del codice del consumo.

Secondo il ricorrente, l'animale d'affezione andrebbe ricompreso nell'ampia nozione di "bene di consumo" di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, e l'acquirente di un tale animale dovrebbe qualificarsi "consumatore" ove l'acquisto - come nel caso di specie - non sia collegato all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale; pertanto, dovrebbe trovare piena applicazione la disciplina posta dal codice del consumo a tutela del consumatore, e non quella - meno garantista - prevista dal codice civile.

2. - La censura è fondata nei termini che seguono.

2.1. - L'invocata applicazione del codice del consumo esige l'esame della nozione di "bene di consumo" e, prima ancora, della nozione di "bene", quale oggetto della negoziazione giuridica.

In termini generali, col termine "bene", nel mondo del diritto, si intende l'oggetto della tutela giuridica".

Un "bene" può essere tutelato dal diritto nell'interesse generale della collettività e, quindi, prescindere dal riconoscimento a taluno di un diritto soggettivo su di esso (si tratta, essenzialmente, della tutela apprestata dal diritto pubblico, tutela che taluna dottrina denomina "obiettiva"). Nel campo del diritto privato, tuttavia, per "bene" si intende l'oggetto" di un diritto soggettivo, o di situazioni giuridiche soggettive; in tal caso, il bene, quale "oggetto" del diritto, costituisce il correlato logico-giuridico del "soggetto" del diritto medesimo.

Il codice civile, all'art. 810, fornisce la nozione di beni, definendoli come "le cose che possono formare oggetto di diritti".

Dal punto di vista ontologico, i concetti di "bene" (*bonum*) e di "cosa" (*res*) sono diversi e non sovrapponibili.

La cosa, intesa come una qualsiasi porzione del mondo esterno, è di per sé un'entità naturale, pregiuridica; essa diventa "bene giuridico" quando, per il fatto di essere suscettibile di utilizzazione da parte dell'uomo e di assumere "valore economico", viene presa in considerazione dal diritto, sì da divenire oggetto di rapporti giuridici. In questo senso, non tutte le cose sono beni per il diritto, tali non potendo essere le cose inaccessibili e le *res communes omnium*.

D'altra parte, l'ordinamento giuridico tutela beni che non sono cose in senso naturalistico (come le attività umane e, in genere, i beni c.d. immateriali, come le opere dell'ingegno).

Nonostante che dal punto di vista naturalistico il concetto di "cosa" non coincida con quello di "bene", nel diritto positivo i due concetti vengono fatti coincidere. Il codice civile, infatti, come si è veduto, identifica i beni con le cose che possono formare oggetto di diritti e, comunque, utilizza i termini "beni" e "cose" in modo promiscuo. Per questo, la dottrina, sulla scia della tradizione romanistica, distingue tra beni o cose "materiali" (*res corporales*) e beni o cose "immateriali" (*res incorporales*).

2.2. - Nel campo dell'esperienza giuridica vanno considerati come "cose" anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali.

L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali (basti pensare, subito dopo l'unificazione dell'Italia, al codice Zanardelli, che puniva gli atti crudeli, le sevizie e i maltrattamenti verso gli animali; fino alla più recente legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel libro II del vigente codice penale il nuovo "Titolo IX-bis", denominato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", configurando, a tutela degli animali, una apposita serie di delitti in luogo delle precedenti contravvenzioni).

Non tutti gli animali, però, assumono per l'uomo lo stesso significato ed hanno lo stesso rilievo. Com'è noto, a parte gli animali selvatici (i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che regola la caccia e individua le specie "protette"), gli animali addomesticati dall'uomo sono tradizionalmente distinti in animali "da reddito", utilizzati per il lavoro o per la produzione (carni, latte, uova, lana, pelli, etc.), e animali "da compagnia" (o "d'affezione"), per tali intendendosi "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari" (D.P.C.M. 28 febbraio 2003, art. 1).

Ed il crescente ruolo che negli ultimi decenni hanno assunto gli animali da compagnia nella società contemporanea ha indotto uno speciale rafforzamento della loro tutela giuridica; rafforzamento attuato, principalmente, con la L. 14 agosto 1991, n. 281, (c.d. "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. 4 novembre 2010 n. 201.

Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti.

L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. "capacità giuridica" (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L'animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica.

In questo senso, la comune espressione "diritti degli animali" va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi.

2.3. - Si è detto che l'art. 810 cod. civ., definisce i beni come "le cose che possono formare oggetto di diritti"; e il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere "cose mobili", beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161 e 2052 cod. civ.) ovvero di rapporti negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1645 cod. civ.).

Gli animali, perciò, possono costituire oggetto di compravendita (art. 1470 cod. civ.); e lo stesso codice civile disciplina specificamente la compravendita di animali nell'apposita fattispecie di cui all'art. 1496 cod. civ. (denominata appunto "Vendita di animali").

La diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo; e si sono prospettate, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art. 8 della richiamata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia), problematiche di tutela giuridica un tempo ignote.

2.4. - Premesso quanto sopra, tornando all'esame di quanto rileva ai fini della decisione del ricorso, si tratta di stabilire se l'animale, e in particolare l'animale d'affezione, oltre a costituire bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, possa essere qualificato anche come "bene di consumo" ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128.

Il giudice di appello ha ritenuto che la normativa prevista dal codice del consumo non possa essere applicata in materia di compravendita di animali, trattandosi di un contratto che trova specifica disciplina nell'art. 1496 cod. civ. laddove è stabilito che "Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono". Secondo il Tribunale, in assenza di leggi speciali e di usi locali, non rimarrebbe che applicare la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ. e segg.) e, in particolare, il termine di decadenza (di otto giorni) previsto dall'art. 1495 cod. civ., per la denuncia del vizio.

La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito non è conforme a diritto.

E' noto che la disciplina codicistica della compravendita è stata profondamente incisa dalla normativa sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore; a partire dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, che, recependo le direttive Europee in materia di beni di consumo, ha inserito nuovi articoli nel codice civile (art. 1519 *bis* cod. civ. e segg.) finalizzati a garantire al consumatore un maggiore grado di protezione; fino al successivo D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (c.d. codice del consumo), che ha stralciato le nuove disposizioni dal codice civile per collocarle nell'ambito di una autonoma legge organica posta a tutela del consumatore.

Orbene, non è dubbio che l'interpretazione dell'art. 1496 c.c., (su cui Cass., Sez. 3, n. 604 del 06/03/1971, relativamente alla gerarchia tra le norme applicabili) non può rimanere cristallizzata al tempo della adozione del codice civile, ma deve tener conto dell'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulle norme codicistiche che regolano la compravendita.

Il significato di una determinata norma, infatti, non si riduce a quello che discende dagli enunciati linguistici che compongono la disposizione legislativa, ma dipende anche dal significato delle altre norme del sistema con le quali essa entra in relazione; dipende anche dal significato delle norme sopravvenute con le quali la norma da interpretare interagisce. Perciò, l'attività interpretativa è, di per sé, "sistemica" e, proprio perchè sistemica, è anche "adeguatrice", nel senso che è aperta al mutamento, consentendo così l'evoluzione dell'ordinamento giuridico.

Tenendo presente quanto appena detto, va peraltro considerato che l'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; e che l'art. 1469 *bis* cod. civ., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".

Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un

conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo.

E' necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.

A tal fine, va osservato che l'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende "qualsiasi bene mobile" e per "venditore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1" (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).

Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per "consumatore" si intende poi "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". E, in proposito, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha spiegato che la qualifica di "consumatore" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33, del citato D.Lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi invece considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass., Sez. 6 - 3, n. 5705 del 12/03/2014; Sez. 6 - 1, n. 21763 del 23/09/2013).

Orbene, considerate le ampie nozioni di "consumatore", di "bene di consumo" e di "venditore" adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo".

In altri termini, considerato che la disciplina del codice del consumo è prevalente - laddove è applicabile - su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità.

E la maggior tutela, nel caso oggetto della presente controversia (con riferimento alla *quaestio iuris* al centro della materia del contendere), si coglie con riferimento al disposto dell'art. 132 del codice del consumo, che, derogando alla disciplina dell'art. 1495 cod. civ., stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, "se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".

A tutela del consumatore - ove un consumatore vi sia - deve applicarsi, dunque, non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 cod. civ., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 del codice del consumo.

Avendo la sentenza impugnata escluso l'applicabilità dell'art. 132 del codice del consumo, senza verificare neppure la possibilità di qualificare l'attore quale "consumatore", essa va cassata con rinvio.

Il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., dovrà conformarsi ai seguenti principi di diritto:

- "La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto";

- "Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto".

3. - Il secondo motivo, col quale si deduce (ex art. 360 cod. proc. civ. n. 3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1495 cod. civ., in relazione all'accertamento del momento in cui l'attore ha acquisito conoscenza del vizio redibitorio, rimane assorbito.

4. - In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso; va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna in persona di altro magistrato, il quale si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018